



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 330 DEL 29/09/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE DEL TRATTO DI VIA VICENZA ANTISTANTE L'EDIFICIO ABITATIVO AL CIV. 12, INTERDIZIONE DELLE AREE ESTERNE PRIVATE AL PIANO FONDI DELLO STESSO STABILE E CONSEGUENTE CHIUSURA DEL MAGAZZINO CONTRADDISTINTI AL CIVICO 14 DI VIA VICENZA, CAUSA CADUTA INTONACO DA CORNICIONE.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 22/09/2025, a seguito di chiamata da parte dei Vigili del Fuoco, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo in pronto intervento per la caduta di intonaco dal cornicione dell'edificio sito in Via Vicenza 12 sulla pubblica via, al fine di verificare la sussistenza di eventuali pericoli ed eventualmente valutare l'adozione da parte della Sindaca di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dall'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL;
- nel corso del sopralluogo si constatavano:
- il distacco di un'abbondante porzione di intonaco dal cornicione aggettante sulla pubblica Via Vicenza
- l'interessamento dai detriti crollati per tutta la larghezza del tratto di pubblica via coinvolto nel dissesto, ad una sola corsia, interessato per tutta la sua larghezza dai detriti crollati
- la presenza di ulteriori porzioni di intonaco pericolante dal cornicione e dai prospetti che interessano l'intero perimetro del fabbricato;

Documento sottoscritto digitalmente

- in considerazione dello stato generale dei luoghi e al fine di tutelare l'incolumità pubblica, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità, in accordo con il caposquadra dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi attestate da parte di tecnico abilitato, disponeva:
- l'interdizione del tratto di via Vicenza antistante allo stabile al civ. 12;
- la realizzazione di apposito camminamento protetto per garantire l'accesso al civico 12 ed evitarne dunque lo sgombero;
- l'interdizione delle aree esterne al piano fondi dello stesso edificio e, conseguentemente, la chiusura del magazzino che ha accesso dalle suddette aree, contraddistinti dal civ. 14 di Via Vicenza;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo - Prot. 0473563.I del 24/09/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di chiusura ed interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota Prot. 0471359.U del 23/09/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 22/09/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e successivamente con la nota Prot. 0471359.U del 23/09/2025 - e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato:

- l'interdizione del tratto di via Vicenza antistante allo stabile al civ. 12, a eccezione del

- camminamento pedonale protetto;
- l'interdizione delle aree esterne poste al piano fondi dello stesso edificio e la conseguente chiusura del magazzino contraddistinti dal civ. 14 di Via Vicenza;

come meglio rappresentato nell'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio 2 Centro Ovest, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Patrimonio, per conoscenza e per quanto di competenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza;
- alla Direzione Regolazione, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Documento sottoscritto digitalmente

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



ORDINANZA DELLA SINDACA

OGGETTO: INTERDIZIONE DEL TRATTO DI VIA VICENZA ANTISTANTE L'EDIFICIO ABITATIVO AL CIV. 12, INTERDIZIONE DELLE AREE ESTERNE PRIVATE AL PIANO FONDI DELLO STESSO STABILE E CONSEGUENTE CHIUSURA DEL MAGAZZINO CONTRADDISTINTI AL CIVICO 14 DI VIA VICENZA, CAUSA CADUTA INTONACO DA CORNICIONE.

ALLEGATO GRAFICO



Figura 1 – individuazione di massima delle aree oggetto di interdizione